

CIRCOLARE N. 20 DEL 16/01/2006

Oggetto: Finanziaria 2006 - Disposizioni fiscali per le società sportive dilettantistiche-

Si fa riferimento alla Circolare n. – 2006 del 10 gennaio u.s., prot. n. 60.23 della F.I.G.C., concernente “Legge Finanziaria 2006 e Collegato”, per richiamare l’attenzione delle associazioni e delle società sportive su alcune delle disposizioni di cui all’oggetto che interessano in particolare il calcio dilettantistico.

1) - L’art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (cd. “Collegato”), ha introdotto una novità nel campo della tassazione ai fini ICI, **escludendo dal tributo gli immobili gestiti dagli enti non commerciali**, tra i quali sono, tra l’altro, da ricondurre le **associazioni sportive, ancorché gli immobili stessi siano adibiti ad attività commerciali**. La norma, modificando la precedente disciplina, che prevedeva l’esenzione soltanto per gli immobili adibiti ad attività istituzionali, ammette al beneficio l’immobile a prescindere dalla natura dell’attività che vi viene svolta, essendo necessario soltanto il requisito soggettivo e, cioè, che il proprietario dell’immobile sia un ente non commerciale.

Ad esempio, se un’associazione sportiva dilettantistica gestisce una palestra incamerando corrispettivi (attività commerciale), gode dell’esenzione dall’ICI sull’immobile adibito a palestra.

Con la Finanziaria 2006, al comma 133 dell’art. 1, è stato, però, sancito che non si fa luogo ad imposte eventualmente pagate prima del 1° gennaio 2006.

2) - Il comma 128 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ha definitivamente risolto il problema relativo **all’esenzione dall’imposta sulla pubblicità** che, a causa della non felice formulazione delle norme precedenti, aveva sollevato non poche perplessità e un nutrito contenzioso.

La norma, **tenacemente perseguita dalla Lega Nazionale Dilettanti**, ha finalmente chiarito in maniera inequivocabile che la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche all’interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dalla relativa imposta.

La disposizione riveste carattere di **interpretazione autentica** della precedente norma, formulata in modo inesatto, recata dall’art.1, comma 470 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005 ed è da tale data che occorre fare riferimento ai fini dell’esenzione.

Pertanto, le società che avessero corrisposto il tributo per l’anno 2005, possono richiedere il **rimborso dell’imposta indebitamente versata**.

3) - Il precedente comma 125 della Finanziaria 2006, nel prorogare al 31 dicembre 2006 l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto e l’acquisizione mediante, tra l’altro, **contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili delle auto**, ha, tuttavia, **umentato dal 10 al 15%** la detrazione dell’imposta stessa.

Continua, invece, ad essere totalmente indetraibile l’IVA sui carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2006 – e, quindi, per le operazioni di competenza dell’anno 2006 – l’IVA sulle predette operazioni, è detraibile nella misura del 15% anziché del 10%.

----- ✧ ✧ ✧ -----